

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DOCENTI (T.U. 297/1994)

Per rendere i lavori del Collegio Docenti più proficui ed efficienti si applica il seguente regolamento:

LAVORI DELLE SEDUTE

a. la discussione

Art. 1

I lavori del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente; a seguito di delibera del Verbale n.1 punto 2 del CD del 10 settembre 2014 è possibile astenersi dalla lettura dello stesso, salvo il diritto d'intervento per chi intenda proporre rettifiche.

Art. 2

E' possibile richiedere di modificare la successione dei punti all'O.d.g., la richiesta viene accolta se approvata con maggioranza relativa.

Art. 3

Sugli argomenti compresi all'O.d.g. i docenti si iscrivono a parlare durante la seduta, mediante alzata di mano o comunicazione verbale alla presidenza.

Art. 4

Il Presidente nel concedere la parola segue l'ordine delle iscrizioni a parlare.

Art. 5

Nessun docente può, di norma, iscriversi a parlare più di una volta per ogni punto all'O.d.g., oltre all'eventuale controreplica e dichiarazione di voto.

Art. 6

La durata degli interventi nella discussione di ogni punto all'O.d.g. non può **superare i 3 minuti**; il docente che presenta la proposta di delibera, ha a disposizione altri 5 minuti per l'illustrazione della stessa.

Art. 7

Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati; in caso contrario il Presidente, dopo un richiamo, ha la facoltà di togliere la parola.

Art. 8

Contestualmente all'ordine del giorno del Collegio, il Dirigente presenterà le proposte di delibera. **Gli emendamenti alla proposta di delibera vanno presentati per iscritto.**

Art. 9

I docenti che intendano far verbalizzare i loro interventi devono esplicitarlo all'inizio dell'intervento stesso e poi presentare uno scritto con i contenuti di esso al verbalizzatore.

b. le votazioni

Art. 10

Ogni componente del Collegio è tenuto ad esprimere il proprio parere con il suo voto.

Art. 11

Quando una proposta viene messa ai voti non è più consentito alcun intervento.

Art. 12

Tutte le votazioni avvengono per voto palese ad eccezione di votazioni riguardanti incarichi personali. Un componente del Collegio può chiedere il voto per appello nominale.

Art. 13

Una proposta di delibera è approvata:

- a) se votata all'unanimità
- b) se votata a maggioranza

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto degli astenuti non ha mai valore ai fini della determinazione della maggioranza.

Art. 14

Conclusa la votazione, il Presidente proclama i risultati della stessa.

Art. 15

Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste.

Art. 16

Il Collegio può prendere in esame, su richiesta di un terzo dei componenti, eventuali motivate proposte di modifica del regolamento. Per l'approvazione di tale proposta è richiesta la maggioranza relativa (metà + uno dei votanti).